



Mag. Sorveglianza Vercelli, ord. 19.06.14, Est. Fiorentin

**ORDINAMENTO PENITENZIARIO – BENEFICI PENITENZIARI  
– LIBERAZIONE ANTICIPATA – LIBERAZIONE ANTICIPATA  
SPECIALE – Condannati per i particolari delitti di cui all’art. 4-bis,  
l. 26 luglio 1975, n. 354 – D.L. 146/2013 – Istanza pendente al  
momento della conversione – Disciplina applicabile – Testo  
originario del D.L. 146/2013 – Applicabilità.**

L’istanza di un soggetto detenuto, in espiazione di pena relativa a taluno dei particolari delitti indicati nell’art. 4-bis, l. n. 354/1975, volta all’applicazione del beneficio della liberazione anticipata speciale e formulata nella vigenza del tenore normativo contenuto nell’art. 4, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, deve essere valutata nel merito, con riferimento ai criteri ivi indicati, senza che a tale scrutinio osti il disposto della medesima norma, come modificata in sede di conversione del decreto di urgenza ad opera della legge 21 febbraio 2014, n. 10.

*Riferimenti normativi:*

Cost., artt. 25, 77

l. 26 luglio 1975 n. 354, artt. 4 *bis*, 54

d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, art. 4

l. 21 febbraio 2014 n. 10, art. 1

## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VERCELLI

---

### Ordinanza in tema di liberazione anticipata

### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

In Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Visti gli atti relativi al procedimento nei confronti di C. A. nata a xxx (ITALIA) il xxx residente in xxx, titolo in espiazione Sentenza N. 15/2013, (n. 30/2012 Reg. Gen.) - R.G.N.R. N. 3303/2011, emessa in data 10-05-2013 da Corte di Assise di Appello TORINO, confermata in data 22-03-2012 da Corte di Assise NOVARA, definitiva il 25-06-2013

detenuta presso la Casa Circondariale di VERCELLI

Vista l'istanza di liberazione anticipata del 28-01-2014,

### FATTO E DIRITTO

1. La condannata in epigrafe generalizzata, in espiazione della pena di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Torino del 10.05.2013, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 575, c.p., ha formulato istanza di applicazione della liberazione anticipata speciale di cui all'art. 4, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, con riferimento ai semestri di pena espia dal 28.07.2013 al 28.01.2014.

2. La domanda, proposta il 28.01.2014, è pervenuta presso la cancelleria dell'ufficio il 04.02.2014, nella vigenza dell'art. 4, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146; ed è stata sottoposta al magistrato competente per la decisione mentre era già vigente il testo della evocata disposizione di cui all'art. 4, d.l. n.146/2013, come le modifiche integrative e soppressive introdotte dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10.

3. La formulazione originaria della norma in esame, al momento della presentazione dell'istanza da parte dell'interessata e del successivo arrivo presso la cancelleria, stabiliva (art. 4, comma 4, d.l. n. 146/2013) che: << Ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato

prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità>>. In sede di conversione del d.l. n. 146/2013, il comma 4 dell'art. 4, d.l. n. 146/2013, è stato soppresso ed è stato, altresì, modificato il comma 1 della medesima norma, nel senso che : << 1. *Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*, [ il corsivo è dell'estensore, n.d.r] per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata>>.

3.1. Come si evince dalla lettura dei lavori parlamentari, l'intervento modificativo/soppressivo in questione si è reso politicamente necessario per favorire un accordo con le opposizioni – fortemente contrarie all'applicazione della liberazione anticipata speciale ai condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis, ord. pen. – e per raggiungere quindi un più ampio consenso al momento del voto finale, consentendo l'approvazione del testo complessivo del decreto-legge e l'introduzione di misure e disposizioni utili a contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario, costato – come è noto - all'Italia numerose condanne in sede europea e, da ultimo, la vera e propria “messa in mora” da parte della sentenza-pilota della CEDU sul caso *Torreggiani e al. /c. Italia*.

4. L'intervenuta modificazione – nei termini sopra riportati - della trama normativa in materia di liberazione anticipata speciale ha determinato la sopravvenuta esclusione dei condannati per i particolari delitti di cui all'art. 4-bis, ord. pen., dalla possibilità di accedere al beneficio speciale. Dal momento che la legge di conversione non ha dettato alcuna disposizione per regolare i rapporti procedimentali sorti nello spazio temporale intercorso tra l'entrata in vigore del d.l. n. 146/2013 e la sua definitiva conversione in legge, si pone la questione preliminare di determinare la disciplina applicabile alle istanze che – come il caso che qui occupa – sono pervenute in cancelleria nella vigenza del comma 4, art. 4, d.l. n. 146/2013, ma che si trovino ad essere decise successivamente all'assestamento definitivo della disciplina, con l'entrata in vigore della l. n. 10/2014.

5. La questione è assai delicata e di incerta risoluzione, dal momento che essa può trovare due soluzioni del tutto opposte. Una prima prospettiva ermeneutica muove dalla premessa sistematica che le norme relative all'esecuzione penitenziaria avrebbero natura

“processuale” e non “sostanziale”, e non si applicherebbe, pertanto, il principio dell’irretroattività della norma penale più sfavorevole stabilito dagli artt.2 c.p., e 25, comma 2, Cost., essendo, al contrario, la successione di norme “processuali” soggetta al principio di cui all’art. 11, comma 2, disp. prel. c.c. (*tempus regit actum*). Con riferimento alla fattispecie in oggetto, quindi, si dovrebbe applicare la preclusione relativa alla concessione della liberazione anticipata speciale concernente i condannati per reati di cui all’art.4-*bis*, ord.pen., introdotta dalla l. n.10/2014, trattandosi quest’ultima, appunto, della “legge” vigente al momento della decisione sull’istanza formulata dal detenuto. Tale approdo si fonda su una consolidata qualificazione della norme di matrice penitenziaria quali disposizioni di natura “processuale” costantemente sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale << le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e, pertanto, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio “tempus regit actum” e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo>> (*ex plurimis*, con riferimento alla disciplina introdotta dall’art. 4-*bis*, l. n. 354/1975, Cass. Sez. 1, 05.02.2013, n. 11580, Rv. 255310, CED), dovendosi, pertanto, applicare la nuova “legge” anche se deteriore, in tutti i casi di rapporti esecutivi non ancora esauriti ( Sez. Un., 30.05.2006, n. 2321, ric. Aloi, CED).

6. Alla medesima conclusione giunge la tesi dottrinale per cui l’ipotesi di parziale mancata conversione di un decreto-legge, comporterebbe, a mente dell’art. 77, comma 3 Cost., la perdita di efficacia della disposizione non convertita con decorrenza *ex tunc*, salva la possibilità che la legge stessa disciplini i rapporti sorti nella fase temporale intercorrente tra l’entrata in vigore del decreto-legge e la legge di conversione dello stesso. Anche nella fattispecie in esame, non sarebbe operante la disciplina della successione delle leggi nel tempo, che presupporrebbe una – sia pure temporalmente limitata – vigenza della legge preesistente: ciò che, invece, l’evocata disposizione della Costituzione escluderebbe.

7. Su coordinate sistematiche e logico-giuridiche del tutto diverse si colloca, invece altra ricostruzione che conduce all’opposta conclusione. Per tale ipotesi interpretativa, invero, occorre muovere dalla premessa che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 51/1985 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, ult. comma, c.p.

(“Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza di mancata ratifica di un decreto legge e nei casi di un decreto legge convertito in legge con emendamenti”) << nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dello stesso art. 2 c.p. >>. Secondo la Corte l’illegittimità va riferita << alla sancita operatività della norma penale favorevole relativamente ai fatti pregressi >> mentre << non viene qui in considerazione alcun problema concernente l’operatività della norma penale favorevole, introdotta con decreto-legge, relativamente ai fatti commessi durante il vigore – anche se provvisorio – di esso >>. Nel presente caso, peraltro, la successione delle leggi nel tempo riguarda disposizioni di favore contenute in un decreto-legge e disposizioni modificative/soppressive delle medesime, introdotte dalla successiva legge di conversione. L’unico dato normativo pertinente a tale peculiare situazione è l’art. 15, comma 5, l. n. 400/1988, il quale stabilisce che le modifiche apportate al decreto legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima disponga altrimenti. Tale disciplina, peraltro, «si limita a sottrarre la legge di conversione all’ordinario regime della *vacatio*, senza occuparsi direttamente dell’efficacia intertemporale delle disposizioni del decreto legge emendate» (Corte cost., sentenza n. 367/2010). Quest’ultimo profilo andrebbe, pertanto, risolto con riferimento all’esigenza che, nella materia penitenziaria, sia salvaguardato – nel caso di mutamento del quadro normativo di riferimento - il principio di non regressione del trattamento rieducativo in assenza di comportamenti colpevoli del condannato.

8. Alla luce del quadro giuridico-normativo sopra richiamato, le soluzioni interpretative astrattamente possibili, pertanto, sono due: per la prima, la modifica soppressiva, equivalendo a un rifiuto parziale di conversione, fa perdere efficacia *ex tunc* alla norma emendata per la parte soppressa; per la seconda, l’emendamento soppressivo implica conversione per il passato e, pertanto, opera con effetto *ex nunc*. Con riguardo alla fattispecie consegue che, qualora si acceda alla prima opzione ermeneutica, la “legge” che consentiva anche ai condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis, ord. pen., di accedere alla liberazione anticipata speciale sarebbe *ab initio* inesistente, del che neppure si porrebbe un problema di successione di leggi nel tempo, essendo i rapporti provvisoriamente nati nella vigenza della legge non convertita privi – nella specie – di una disciplina di diritto intertemporale ai sensi dell’ art. 77, ult. comma,

Cost. Qualora, invece, si ritenesse preferibile la seconda soluzione interpretativa, sarebbe consentito applicare la legge più favorevole al reo ai “fatti concomitanti” (identificabili nella proposizione della domanda di liberazione anticipata speciale) alla provvisoria vigenza della medesima.

9. A fronte delle contrastanti soluzioni interpretative sopra illustrate – entrambe non manifestamente infondate – questo giudice ricorda il proprio dovere di esperire un’interpretazione conforme alla Costituzione, alla luce del principio – in più occasioni ricordato ai giudici comuni dalla Corte delle leggi – per cui « le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (Corte cost., sent. n. 356/1996). Nella fattispecie, qualora non fosse possibile dare all’art. 4, d.l. n. 146/2013, come convertito dalla l. n. 10/2014, una lettura costituzionalmente compatibile, nel senso, cioè, che fosse impossibile un’interpretazione diversa da quella della sua non applicazione ai condannati per taluno dei particolari delitti indicati nell’art. 4-*bis*, ord. pen., che abbiano formulato istanza di accedere alla liberazione anticipata speciale nella vigenza del d.l. n. 146/2013, si profilerebbe l’esigenza, per il giudicante, di sollevare una questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame, essendo evidenti i profili di illegittimità introdotti dalla legge di conversione, sotto il profilo di cui agli artt. 3 e 27, comma 3, della Carta fondamentale. La radicale esclusione *a posteriori* dal beneficio della liberazione anticipata speciale dei condannati per taluno dei delitti di cui all’art.4-*bis*, ord. pen., invero, appare irragionevole rispetto alla *ratio* dell’istituto; alla perdurante applicabilità della liberazione anticipata ordinaria ai medesimi soggetti, atteso che trattasi di beneficio di natura generale, che prescinde, cioè, da valutazioni inerenti al titolo di reato, al “tipo di autore” o alla pericolosità sociale dei condannati che ne beneficiano, essendo esclusivamente fondato sull’esame della condotta del reo durante la detenzione carceraria e della sua positiva adesione al trattamento penitenziario; ed infine alla luce del rilievo che finisce per addossare ad un soggetto incolpevole (il detenuto, cioè, che ha ritualmente formulato istanza di riduzione speciale della pena nella vigenza del d.l. n. 146/2013) carenze strutturali e organizzative degli uffici di sorveglianza, facendo dipendere l’esito della domanda dalla circostanza – del tutto casuale ed estranea alla volontà e alla capacità di controllo dell’interessato – che sia stata o meno decisa nell’ambito temporale di vigenza delle norme più favorevoli. Inoltre, una

esclusione dalla possibilità di ottenere la liberazione anticipata speciale da parte dei detenuti *ex art. 4-bis*, ord.pen., con riferimento ai semestri di pena espiata anteriormente alla soppressione della disposizione del comma 4, art. 4, d.l. n. 146/2013, si porrebbe in contrasto con il canone della ragionevolezza, sotto il profilo della prevedibilità del quadro giuridico-normativo in relazione alla pena in esecuzione.

10. Ciò premesso, pare a questo giudice praticabile una lettura costituzionalmente orientata del compendio normativo sopra delineato, che consenta di superarne i rilevanti profili di distonia che altrimenti si determinerebbero con i principi codificati dagli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. Occorre, anzitutto, premettere che, nella fattispecie, la liberazione anticipata speciale costituisce un beneficio che – in perfetta analogia con la liberazione anticipata ordinaria – è concesso non già sulla base di una valutazione *de futuro*, cioè su una prognosi sulla condotta futura del soggetto; bensì certifica la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge per la concessione della riduzione di pena con riferimento a semestri di esecuzione penale già trascorsi. Nel caso che qui occupa, in altri termini, l'istante ha formulato la propria istanza in relazione a semestri di pena detentiva già integralmente espiata ed i cui presupposti concessivi erano già maturati al momento dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 4, d.l. n. 146/2013.

11. Fatta questa necessaria premessa, è necessario svolgere ora una seconda preliminare considerazione: come si è dianzi rilevato, il diritto vivente non ha ancora recepito l'idea che anche le norme di matrice penitenziaria e - tra esse - precipuamente la liberazione anticipata, incidendo sia sulla dimensione quantitativa che sulla qualità della sanzione penale irrogata, devono qualificarsi quali norme "sostanziali" ad ogni effetto e, quindi, anche ai fini della piena operatività della garanzia di cui agli artt. 2 c.p. e 25, comma 2, Cost. Tale constatazione impone – qualora non si ritenga necessario sollevare la questione di costituzionalità – di ricercare una soluzione interpretativa non confliggente con tale dominante, se pure assai criticabile, consolidato orientamento giurisprudenziale.

12. Alla luce di tale duplice considerazione, una via sicura per superare l'*impasse* pare indicata dalla giurisprudenza costituzionale. La Consulta, benché fino ad ora non si sia pronunciata in termini espliciti sulla natura sostanziale delle norme di matrice penitenziaria, ha - per converso - espressamente riconosciuto il principio della irretroattività di disposizioni "peggiorative" che introducano più stretti vincoli o più severe condizioni all'accesso ai benefici

penitenziari. Si è affermato, in altri termini, la decisiva prevalenza del principio del divieto di regressione trattamentale in assenza di comportamenti colpevoli del condannato (Corte cost. sentenze n.445 del 1997 e n.137 del 1999 e da ultimo sentenza n. 257 del 2006 e n.79 del 2007).

12.1. Tale principio fondamentale è pienamente recepito dalla giurisprudenza nel senso che le modifiche legislative che introducono restrizioni alla concessione dei benefici penitenziari (e tra essi può certamente annoverarsi la liberazione anticipata), i quali si riconoscono nel comune denominatore della “meritevolezza” del condannato, non possono trovare applicazione nei confronti di coloro che, prima dell’entrata in vigore della disciplina più restrittiva, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti (Cass., Sez. I, 21.01.10, n.8092, Vizzini, CED).

12.2. Il richiamato arresto della Cassazione, peraltro, contiene un’affermazione ancor più significativa, in rapporto alla quadro giuridico-normativo in cui il principio di non regressione incolpevole del trattamento si colloca. Invero, un tale fondamentale canone è evocato in relazione ai parametri di valutazione ai fini della concessione di un beneficio, del quale non è minimamente messa in discussione la concedibilità in favore dei condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis, ord. pen., per affermare che sarebbe incostituzionale una disciplina le cui maglie fossero talmente strette da nullificare nella pratica le possibilità di applicazione a quei determinati “tipi di autore”: << Se si vuole tenere fermo il principio che le nuove e diverse valutazioni, di ordine generale e preventivo, operate dal legislatore in relazione alle condizioni d'accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari non comportano una modificazione della pena, ovvero sia una modificazione peggiorativa degli elementi costitutivi dei vari istituti che ne regolano afflittività e durata, e sono perciò estranee alla sfera d'applicazione dell'art. 25 Cost. e dell'art. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza 12.2.2008, Kafkaris c. Cipro, caso n. 21906/04; sentenza 17.12.2009, M. c. Germania, caso n. 19359/04), si deve riconoscere che esse introducono in realtà soltanto criteri legali di valutazione della pericolosità espressa dai delitti in espiazione e/o dei comportamenti successivamente tenuti dal condannato>>. Ma - continua il Giudice di legittimità - << (...) poiché si tratta comunque di criteri legali di "prova", essi in tanto possono ritenersi compatibili con l'art. 27 Cost. in quanto non costituiscano presunzioni assolute e in quanto siano rispettati i principi: (a) che non può andare a scapito del condannato una situazione di assoluta impossibilità (si pensi all'ampia



giurisprudenza costituzionale in tema di collaborazione inesigibile o impossibile) e (b) che l'applicazione di criteri più rigorosi non può determinare una brusca interruzione dell'iter rieducativo se ad essa non corrisponde alcun comportamento colpevole del condannato medesimo >> (Cass. pen., Sez. I, 1 marzo 2010, n. 8092, Vizzini, cit.). Un tale argomento pare dotato *a fortiori* di una ancor maggiore pregnanza ove si discuta – come nel caso in esame – della concedibilità stessa di un determinato beneficio penitenziario a condannati che fossero meritevoli del medesimo prima della modifica normativa *in pejus*.

13. Anche l'elaborazione della giurisprudenza di merito si è largamente orientata nella prospettiva sopra delineata, laddove ha ritenuto non consentita l'applicazione retroattiva delle disposizioni restrittive introdotte dal regolamento penitenziario n. 230/2000. Il medesimo indirizzo è stato recepito anche dalla circolare del D.A.P. n. 3533/5983 del 3.11.2000, che ha interpretato la portata applicativa delle disposizioni del regolamento di esecuzione penitenziario sopra indicate precisando, alla luce di una lettura "costituzionalmente orientata", che le disposizioni più severe in tema di colloqui non debbano trovare applicazione nei confronti di coloro che, sebbene detenuti per un reato di cui all'art. 4-bis, prima parte, l. n. 354/1975, abbiano già fruito anteriormente all'entrata in vigore del d.p.r. 30.6.2000, n. 230, dei colloqui e delle telefonate supplementari, così da avere acquisito un diritto al numero di colloqui ordinari (precisamente: sei colloqui e quattro telefonate), mentre la nuova disciplina restrittiva si applica, secondo la lettura dell'amministrazione penitenziaria, a coloro che, detenuti per reati "ostativi", non avessero ancora goduto di tale più favorevole regime, nonché ai soggetti ristretti, per quegli stessi reati, successivamente alla vigenza del nuovo regolamento penitenziario.

14. In tale prospettiva, anche il beneficio della liberazione anticipata speciale deve obbedire al principio generale che importa il divieto della vanificazione *ex post* degli sforzi compiuti dal singolo condannato per conseguire il fine costituzionalmente sancito della rieducazione, per effetto di una mera successione delle leggi nel tempo, soprattutto se si tratti di risultati già utilmente raggiunti dal condannato, così come accade nell'ipotesi di specie, che riguarda un istituto i cui presupposti di accoglimento (nella specie: la partecipazione qualificata al trattamento penitenziario) devono essere già integralmente perfezionati al momento della formulazione dell'istanza da parte dell'interessato. Invero, nell'ipotesi di una sopravveniente normativa che escluda senza eccezioni da un più

favorevole beneficio penitenziario una data categoria di soggetti, l'applicazione della nuova restrizione a chi aveva già maturato, secondo la previgente disciplina, le condizioni per godere del beneficio stesso, rappresenta, rispetto all'*iter* rieducativo, «una brusca interruzione, senza che ad essa abbia in alcun modo corrisposto un comportamento colpevole del condannato» (Corte cost., sentenza n. 445 del 1997). Tale interruzione porrebbe nel nulla le positive esperienze già registrate ed ostacola il raggiungimento della finalità rieducativa della pena prescritta dalla Costituzione (Corte cost., sentenza n. 137 del 1999). In tal modo «l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo [...] al di fuori di qualsiasi concreta ponderazione dei valori coinvolti» (Corte cost., sentenza n. 257 del 2006).

15. Il principio del divieto di regressione trattamentale incolpevole, nei termini delineati dalla elaborazione sopra richiamata, deve trovare necessaria applicazione anche con riferimento all'istituto della liberazione anticipata speciale. Invero, non possono esservi dubbi che quest'ultima costituisca un beneficio di natura rieducativa e premiale, che si sviluppa nel tempo, come è confermato dall'indirizzo consolidato per cui la valutazione dell'adesione trattamentale del soggetto deve essere effettuata con riferimento al complessivo periodo detentivo considerato (*ex multis* Cass., Sez. I, 17 aprile 2000, n.1740, Greco, CED; Cass., Sez. I, 25 marzo 1992, Badalamenti, Cass. Pen., 1993,2102). Tale approdo interpretativo sembra essere, invero, validato dalla considerazione del diretto effetto della liberazione anticipata sulla dimensione quantitativa della pena (con incidenza assai rilevante, che può arrivare – nel caso della liberazione anticipata speciale - alla riduzione di 150 giorni/anno di detenzione), e sulla correlata ricaduta positiva di un così potenzialmente rilevante ridimensionamento del *quantum* di pena ancora da espiare sullo stesso profilo qualitativo della medesima, laddove l'abbattimento della pena consente al condannato di superare le eventuali soglie normative di sbarramento all'accesso alle misure alternative e favorisce la positiva valutazione nel merito delle medesime da parte del giudice di sorveglianza. Con tale evidenziata stretta correlazione tra la liberazione anticipata e le caratteristiche di una pena costituzionalmente orientata, appare, pertanto, coerente la tesi favorevole alla temporanea ultrattività della più favorevole disciplina di applicazione dello speciale beneficio di cui all'art. 4, nella versione originaria contenuta nel d.l. n. 146/2013, relativamente ai condannati per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-bis, l. n. 354/1975, i quali risultino avere integralmente maturato i

requisiti di meritevolezza per accedere allo speciale beneficio nella vigenza provvisoria del testo originario del d.l. n. 146/2013.

16. Con riferimento all'esigenza di tutela della legittima aspettativa maturata dal condannato ai fini dell'accesso ad un beneficio per il quale risultano integrati, al momento dell'istanza, tutti i presupposti e le condizioni di legge, si osserva che esso esprime un valore costituzionale, come individuato dalla pronuncia della Consulta n. 306 del 1993. Tale arresto estende al diritto dell'esecuzione penale i principi della giurisprudenza costituzionale precedentemente formatasi in materia di diritti patrimoniali (non soggetti al principio di irretroattività), e rappresenta il punto di partenza dell'elaborazione successiva, cui fornisce appoggio sul solido architrave del principio che la vanificazione, con legge successiva, di un diritto riconosciuto da una legge precedente, deve rispondere al canone della ragionevolezza della scelta legislativa operata. E' stato, in tal modo, sancito il valore, sul piano giuridico, della tutela della ragionevole aspettativa del condannato sottoposto al trattamento rieducativo, a vedersi riconosciuto tangibilmente l'esito positivo di tale percorso, e, specularmente, l'illegittimità della sopravvenuta esclusione di chi ha ottenuto un beneficio penitenziario, in seguito alla riscontrato comportamento adesivo al detto trattamento, dalla fruizione del medesimo o di più favorevole regime, in forza di una norma posteriore, in assenza di comportamenti che lo rendano non più meritevole di tali misure risocializzanti. Secondo una felice espressione dottrinale, infatti, qualora il soggetto abbia già maturato tutte le condizioni per l'ammissione ad un beneficio penitenziario, l'eventuale obliterazione o limitazione di tale possibilità, introdotta per effetto di una legge successiva verrebbe a incidere su un "diritto già azionabile", con effetto di pratica e – si aggiunge - ingiustificata vanificazione del medesimo.

17. Oltre alla preminente necessità di dare applicazione al principio fondamentale di non regressione incolpevole del trattamento penitenziario ed al corollario di questo, che si è identificato nella tutela della legittima aspettativa del condannato a non vedere nullificati da una legge successiva gli sforzi trattamentali già realizzati, viene in rilievo – nel caso di specie – l'esigenza di rispetto, da parte del legislatore, del canone di razionalità, coerenza e ragionevolezza che l'art. 3 Cost. impone ai *revirement* del legislatore e che sembra trovare un contraltare nell'analogo principio affermato dalla giurisprudenza della Corte EDU. Con un recente arresto, (CEDU, sezione III, sent. 10 luglio 2012, *Del Rio Prada /c. Spagna* ) la

Corte europea, pur affermando la persistente validità del principio generale **che vuole la disciplina dell'esecuzione affrancata dai limiti intertemporali della legge penale** (non essendo esse tali regole riconducibili al concetto "autonomo" di *matière pénale* elaborato dalla stessa Corte nella propria giurisprudenza); ha, tuttavia, osservato che, nei casi in cui il mutamento del diritto (nel caso di specie, si trattava, peraltro, di un *overruling* giurisprudenziale) **abbia finito per incidere in maniera tanto significativa sulla pena da scontare da parte dell'interessato da rendere alquanto sfumati i confini tra disciplina della pena e regolamentazione della sua esecuzione; tale situazione giustifica l'estensione alla fase esecutiva del principio di legalità delle pene.** Nella fattispecie, il mutamento giurisprudenziale intervenuto con l'accoglimento della c.d. *doctrina Parot* da parte del tribunale spagnolo di ultima istanza, aveva irrigidito in via di interpretativa giurisprudenziale il criterio di individuazione del *dies a quo* della pena ai fini dell'ammissione di una condannata per reati di matrice terroristica alla liberazione anticipata, invocata dalla ricorrente sulla base di una normativa di favore, successivamente abrogata. La Corte di Strasburgo, ritenendo che tale giurisprudenza avesse violato i principi di cui agli artt. 5 e 7 CEDU, ha affermato la non conformità al diritto europeo di mutamenti della "base legale" su cui si parametrava la pena (anche nella sua dimensione esecutiva, laddove l'incisione sia talmente significativa da porre in essere una modificazione rilevante della medesima, sotto il profilo quantitativo/qualitativo), qualora essa non rispetti la duplice condizione della "accessibilità" e "prevedibilità".

17.1. Con particolare riferimento a tale seconda caratteristica, la Corte europea ha ritenuto non ammissibile, sotto il profilo dei principi convenzionali, un *mutamento imprevisto in senso peggiorativo del quadro giuridico-ordinamentale di riferimento* (cioè della "base legale" che fonda un determinato diritto). L'arresto europeo rappresenta, dunque, un ulteriore passo dopo la sentenza *Scoppola /c. Italia*, nel senso che si è ritenuto contrario ai principi europei non più soltanto l'applicazione di una sanzione più grave rispetto a quella in vigore al *tempus commissi delicti*; ma anche la concreta esecuzione della pena stessa in difformità delle regole (anche desumibili dal diritto vivente) che ne costituiscono la base legale. In altri termini – ha stabilito l'arresto *Del Rio Prada* – il requisito di legittimità convenzionale della "prevedibilità" non concerne soltanto la sanzione, ma governa, altresì, la sua esecuzione, ivi compresa la possibilità che un determinato istituto di matrice penitenziaria

determini un'anticipata rimessione in libertà. Viene, in definitiva superata la precedente posizione – seguita anche dalla nostra Corte costituzionale (v. *ex multis* Corte cost., ord. n. 10 del 1981; Sent. n. 376 del 1997; ord. n. 192 del 1998, secondo cui il principio di irretroattività non si può estendere a provvedimenti che non incidono e non possono incidere sulla qualità e quantità della pena, ma solo sulle modalità di esecuzione della pena o della misura detentiva, nell'ambito delle regole e degli istituti che appartengono alla competenza dell'amministrazione penitenziaria; e per la quale le restrizioni dell'art. 4-bis, ord. pen., si risolvono nella introduzione di criteri legali di valutazione del ravvedimento, che deve comunque sussistere per l'accesso ai benefici, dei condannati per i delitti ivi indicati, e non modificano dunque sul piano sostanziale il trattamento sanzionatorio: Corte cost., Ord. n. 108 del 2004; Ord. nn. 308 e 2008 del 2001; Sent. n. 273 del 2001) - in base alla quale la Corte EDU riconosce (va) una distinzione tra una misura che costituisce in sostanza una "pena" e una misura relativa all' "esecuzione" o all' "applicazione" della "pena" (letteralmente: "a distinction between a measure that constitutes in substance a "penalty" and a measure that concerns the "execution" or "enforcement" of the "penalty": CEDU, sent. 17,12.2009, def. 10.5.2010, *M. /c. Germania*, ric. no. 19359/04; Sent. 17.9.2009, CEDU, *Scoppola /c. Italia*, ric. n. 10249/03; CEDU, sent. 12.2.2008, *Kafkaris /c. Cipro*, ric. n. 21906/04). Ora, infatti, la Corte di Strasburgo estende il principio della "prevedibilità" ad un istituto del diritto penitenziario - nella specie, dell'ordinamento spagnolo, ma con caratteristiche assai vicine alla liberazione anticipata della legge penitenziaria italiana - che ha esclusivo riferimento non già alla inflizione della sanzione penale ma alla determinazione del *quantum* concreto di pena da espiare, considerando tale profilo parte del *droit materiel*, per cui perde rilievo l'indagine relativa al particolare settore dell'ordinamento (diritto sostanziale/diritto processuale) in cui si colloca la norma fondante la "base legale" del diritto azionabile.

18. Risulta, nella fattispecie, evidente il contrasto che un'applicazione al caso in esame della normativa attualmente vigente provocherebbe tra la situazione giuridico-fattuale che costituisce la fattispecie ed i principi costituzionali e convenzionali sopra evocati, atteso che l'istanza di concessione del beneficio della liberazione anticipata speciale ritualmente formulata possedeva, all'atto della presentazione, tutti i requisiti formali e sostanziali per un suo positivo accoglimento, del che il soggetto interessato, all'atto della proposizione della domanda, poteva a buon diritto vantare una

legittima aspettativa nei confronti della concessione del beneficio richiesto.

19. Alla luce di tali principi, sembra innegabile la necessità sotto il profilo costituzionale e convenzionale di applicare - nel caso qui in decisione - la legge più favorevole vigente al momento della presentazione dell'istanza di liberazione anticipata speciale, formulata da un condannato con riferimento a condizioni formali di ammissibilità e presupposti di concedibilità del beneficio stesso che si erano già compiutamente realizzati al momento dell'istanza stessa. Tale assunto appare, infatti, coerente non soltanto con il principio di divieto di regressione incolpevole del trattamento penitenziario, ma anche con riguardo alla connotazione di "prevedibilità", nel senso sopra chiarito, della base legale di riferimento, relativa al diritto azionabile da parte della persona detenuta.

20. In conclusione l'istanza di un soggetto detenuto, in espiazione di pena relativa a taluno dei particolari delitti indicati nell'art. 4-bis, l. n. 354/1975, volta all'applicazione del beneficio della liberazione anticipata speciale e formulata nella vigenza del tenore normativo contenuto nell'art. 4, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, deve essere valutata nel merito, con riferimento ai criteri ivi indicati, senza che a tale scrutinio osti il disposto della medesima norma, come modificata in sede di conversione del decreto di urgenza ad opera della legge 21 febbraio 2014, n. 10.

21. Nel merito, l'istanza appare positivamente valutabile, poiché, dalla relazione comportamentale in atti, emerge la proficua qualificata dell'istante al trattamento penitenziario, qualificata dalla frequenza di un corso interno; e il "particolare impegno" profuso nell'attività lavorativa in sezione (rel. comp. Cc Vercelli dd. 03.02.2014). Tali riscontri oggettivi, denotano una effettiva modificazione *in melius* della personalità, nel senso della piena accettazione non solo delle regole inerenti al trattamento penitenziario ma altresì dell'esigenza di comprovare con la propria condotta attivamente partecipativa il proprio reinserimento sociale. Tali elementi rispondono ai presupposti giuridico-fattuali ai quali la norma del comma 4, art. 4, d.l. n. 146/2013 legava la concessione, anche in favore dei condannati per taluno dei delitti di cui all'art. 4-bis, ord. pen., della liberazione anticipata speciale.

22. Pertanto, è concessa alla detenuta in epigrafe generalizzata la liberazione anticipata speciale nella misura di gg. 75 di riduzione della pena in esecuzione, con riferimento al semestre espiato dal 28.07.2013 al 28.01.2014.

**P.Q.M.**

Accoglie l'istanza di cui all'art. 54 L.P. e concede una riduzione di pena di gg. **75** a titolo di liberazione anticipata, in relazione ai seguenti periodi ( 28-07-2013 ÷ 28-01-2014; )

- Si comunichi al P.M.
- Si notifichi all'interessato.

Così deciso in VERCELLI nella Camera di Consiglio del 19-06-2014

